



Provincia di Pordenone

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Settore Pianificazione – Patrimonio – Caccia e Pesca

Servizio Contributi Opere Pubbliche

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI CONTRIBUTI PER OPERE E LAVORI PUBBLICI

*Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale
n.49 del 13.12.2007 (dichiarata immed.te eseguibile)
ed entrato in vigore il 1° gennaio 2008. Aggiornato con
atto consiliare n.3 del 21.02.2008 (immed. eseguibile).*

Indice

CAPO I – Disposizioni generali

Art.1 – Finalità e riferimenti normativi	p. 4
Art.2 – Ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione	p. 4
Art.3 – Condizioni fondamentali per l’accesso ai contributi	p. 5
Art.4 – Istanze di contributo e risorse finanziarie	p. 5
Art.5 – Vincolo di destinazione dei beni immobili	p. 5

CAPO II – La presentazione delle domande e la relativa fase istruttoria

Art.6 – Composizione delle domande	p. 6
Art.7 – Modalità e termini di presentazione	p. 6
Art.8 – Casi di incompetenza	p. 7
Art.9 – Elenco analitico delle domande ammissibili a contributo	p. 8

CAPO III – Le fasi procedurali principali: assegnazione e concessione dei contributi

Art.10 – Assegnazione dei contributi	p. 8
Art.11 – La presentazione della documentazione ai fini della concessione del contributo	p. 9
Art.12 – Concessione di contributi alle Autonomie Locali	p.10
Art.13 - Concessione di contributi agli Enti del settore privato	p.11
Art.14 – Erogazione dei contributi alle Autonomie Locali	p.11
Art.15 – Erogazione dei contributi agli Enti del settore privato	p.11

CAPO IV – L’esecuzione dell’opera o dei lavori oggetto di contributo

Art.16 – Termini di inizio e di ultimazione dei lavori in assenza di espropriazioni	p.12
Art.17 – Termini di inizio e di ultimazione dei lavori in presenza di espropriazioni	p.13
Art.18 – Regolarità nella realizzazione dell’opera o dei lavori	p.14

CAPO V – La fase conclusiva del procedimento: rendicontazione della spesa sostenuta

Art.19 – Documentazione finale e formale chiusura della pratica contributiva	p.14
------------------------------------------------------------------------------	------

CAPO VI – Casistiche particolari

Art.20 – Devoluzione del contributo p.16

Art.21 – Riduzione del contributo in sede di concessione p.16

Art.22 – Cumulo di contributi p.17

Art.23 – Revoca d’ufficio del contributo e rinuncia volontaria al contributo p.17

CAPO VII – Norme transitorie e finali

Art.24 – Gerarchia delle fonti p.18

Art.25 – Applicazione estensiva di norme p.18

Art.26 – Entrata in vigore p.18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, emanato in conformità a quanto disposto dall'art.30, c.I della Legge Regionale 20.03.2000 n.7 e s.m.i. e dall'art.66, c.I della Legge Regionale 27.11.2006 n.24 e s.m.i., disciplina il procedimento amministrativo in materia di assegnazione e concessione di contributi per opere e lavori pubblici (o di interesse pubblico) a favore dei soggetti specificatamente indicati all'art.3, c.II del Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.31 del 29.11.2001 (successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari n.36 del 19.12.2002 e n.24 del 28.06.2007), d'ora innanzi sinteticamente identificato come *Regolamento criteri riparto*.

2. Esso è articolato nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai Titoli II e III della citata Legge Regionale 20.03.2000 n.7 e s.m.i. nonché in ottemperanza alle disposizioni della Legge Regionale 31.05.2002 n.14 e s.m.i., in particolare Capi XI e XII. Tiene conto, altresì, degli indirizzi principali della normativa comunitaria in tema di "aiuti di Stato" (cfr. la nota n.2 di pag.3 del *Regolamento criteri riparto*).

ARTICOLO 2

Ambiti oggettivo e soggettivo di applicazione

1. Il procedimento amministrativo definito da questo Regolamento trova applicazione nell'ambito delle materie di cui all'art.2, c.I del *Regolamento criteri riparto*.

2. Destinatari del presente Regolamento sono i soggetti di cui all'art.2, c.II del *Regolamento criteri riparto*.

3. Per <<Enti del settore privato>>, come richiamati nel succitato art.2, c.II del *Regolamento criteri riparto*, sono da intendersi quei soggetti giuridicamente costituiti (istituzioni morali, fondazioni, associazioni *et similia*) che non esercitano attività d'impresa ai sensi dell'articolo 2082 del Codice Civile e che lo stesso Codice Civile (cfr. art.12) definisce <<persone giuridiche private>>.

Sono compresi, fra i soggetti come sopra definiti, i consorzi di miglioramento fondiario di cui all'articolo 863 del Codice Civile (cfr. art.6, c.XIV della Legge Regionale 22.02.2000 n.2 e s.m.i.), finanziabili ai sensi dell'art.12, c.II, lett.b) della L.R. 24/2006.

Vanno invece assimilati alle <<Autonomie Locali>>, come richiamate nel succitato art.2, c.II del *Regolamento criteri riparto*, i consorzi di bonifica di cui all'articolo 862 del Codice Civile (in quanto <<persone giuridiche pubbliche>> ex art.11 C.C. aventi rilievo territoriale), per i quali valgono i medesimi riferimenti legislativi di cui al precedente cpv. .

ARTICOLO 3

Condizioni fondamentali per l'accesso ai contributi

1. Come stabilito dall'art.71, c.I della citata Legge Regionale 31.05.2002 n.14 e s.m.i., non può formare oggetto di incentivi la realizzazione di opere (o l'esecuzione di lavori) che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.
2. Per quanto concerne le Autonomie Locali assegnatarie di contributo, esse non acquisiscono il diritto alla relativa erogazione fintantoché l'opera o i lavori oggetto dell'incentivo non siano stati inseriti nell'elenco annuale di cui all'art.7, in particolare c.VI, della L.R. 14/2002 e s.m.i. (cfr. art.7, c.VIII della medesima L.R.).

ARTICOLO 4

Istanze di contributo e risorse finanziarie

1. La mera presentazione della domanda di contributo non conferisce alcun diritto all'ottenimento del medesimo, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti da norme legislative o regolamentari. I soggetti istanti, infatti, una volta che sia stata accertata d'ufficio l'ammissibilità delle rispettive domande, possono accedere ai benefici economici esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie annualmente autorizzate con l'approvazione dei piani settoriali di intervento di cui all'art.3 del *Regolamento criteri riparto*.
In relazione agli Enti del settore privato, il contributo agli stessi assegnabile non può superare l'importo di € 100.000,00=. (importo inteso sia nella forma *una tantum* che come sommatoria di più annualità costanti).

ARTICOLO 5

Vincolo di destinazione dei beni immobili

1. Il soggetto beneficiario di contributi per opere e lavori pubblici (o di interesse pubblico) è obbligato a mantenere il vincolo di destinazione dei beni immobili oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni. Tale vincolo concerne sia i soggetti beneficiari sia i beni medesimi (cfr. art.32, c.I L.R. 7/2000 e s.m.i.).
2. Con esclusivo riferimento alle Autonomie Locali, il termine di cinque anni può essere abbreviato - in via eccezionale - con atto del Dirigente competente qualora, su formale e motivata richiesta del soggetto beneficiario, venga accertata la sussistenza di sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. art.32, c.V L.R. 7/2000 e s.m.i.).
3. Per quanto riguarda i soli Enti del settore privato, è fatto loro obbligo di attestare – mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – l'impegno a rispettare il vincolo di destinazione di cui al precedente comma I. Ai fini di accertare la veridicità di quanto attestato in dichiarazione, l'Amministrazione Provinciale di Pordenone si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all'effettuazione di ispezioni e controlli sulla scorta di quanto previsto dall'art.45, c.III della L.R. 7/2000 e s.m.i. .

CAPO II

LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E LA RELATIVA FASE ISTRUTTORIA

ARTICOLO 6

Composizione delle domande

1. Le domande di contributo - da redigersi preferibilmente in conformità alla modulistica eventualmente predisposta per materia dall'Amministrazione Provinciale di Pordenone - devono contenere l'indicazione della data di compilazione e devono altresì recare in calce la sottoscrizione autentica del legale rappresentante dell'Ente Locale o dell'Ente privato.

2. A ciascuna domanda vanno obbligatoriamente allegati:

- relazione tecnico-illustrativa
- preventivo di spesa
- deliberazione dell'organo competente che autorizzi il legale rappresentante ad inoltrare l'istanza di contributo per l'anno di riferimento (documento non richiesto per quegli Enti del settore privato che non sono dotati di Consiglio di Amministrazione oppure di Consiglio Direttivo)
- corografia (documento richiesto esclusivamente per le istanze predisposte dalle Autonomie Locali in relazione all'art.48 della L.R. 10/1988 e s.m.i).

Con riferimento alle Autonomie Locali, è nelle loro facoltà allegare a ciascuna domanda anche una dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la sussistenza – qualora ricorra - dei presupposti di cui all'art.3, c.III, E del *Regolamento criteri riparto*.

3. Le domande che vengono presentate prive di data o di sottoscrizione autentica oppure sprovviste di uno o più tra gli allegati obbligatoriamente richiesti dal precedente comma sono dichiarate automaticamente inammissibili dall'Ufficio competente. Di tale inammissibilità a contributo è data puntuale comunicazione ai soggetti interessati.

4. Le domande predisposte dagli Enti del settore privato vanno contrassegnate da idoneo assolvimento dell'imposta di bollo, del valore avente corso legale in quel momento.

Sono fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente, che vanno debitamente richiamate o documentate da parte del soggetto istante che intenda beneficiarne.

5. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, le materie in relazione alle quali gli Enti del settore privato sono autorizzati a presentare istanza di contributo sono quelle tassativamente indicate alla nota n.7 di pag.4 del *Regolamento criteri riparto*.

ARTICOLO 7

Modalità e termini di presentazione

1. Le domande di contributo e la relativa documentazione allegata devono pervenire all'Amministrazione Provinciale di Pordenone, presso l'Ufficio Archivio-Protocollo di Largo San Giorgio n.12 – 33170 PORDENONE, entro i termini perentori indicati nei successivi commi II e III del presente articolo. La presentazione delle istanze può avvenire o con trasmissione attraverso le vie postali oppure con consegna *brevi manu* al personale addetto.

2. Con riferimento a quelle materie (e relative articolazioni) di cui all'art.2, c.I del *Regolamento criteri riparto* per le quali il termine di presentazione delle domande è fissato espressamente dalle vigenti leggi regionali di settore, si riporta qui di seguito l'elenco analitico di tali termini (rammentando che le istanze di contributo devono improrogabilmente pervenire alla Provincia entro detti termini):

- musei e biblioteche: 31 gennaio (art.6, c.I L.R. 30/1986 e s.m.i.)
- impianti sportivi: 31 gennaio (art.5, c.I L.R. 8/2003 e s.m.i.)
- sale cinematografiche e polifunzionali: 31 marzo (art.3, c.I L.R. 19/1984 e s.m.i.)
- parchi urbani ed aree di recupero ambientale: 31 gennaio (art.5, c.III L.R. 39/1986 e s.m.i.)
30 aprile (art.6, c.I L.R. 39/1986 e s.m.i.)
30 aprile (art.7, c.III L.R. 39/1986 e s.m.i.)
30 aprile (art.8, c.VI L.R. 39/1986 e s.m.i.)
- piste ciclabili: 31 marzo (art.7, c.VI-*bis* L.R. 14/1993 e s.m.i.)
31 marzo (art.10, c.II L.R. 14/1993 e s.m.i.) .

3. Per quelle materie (e relative articolazioni) di cui all'art.2, c.I del *Regolamento criteri riparto* per le quali il termine di presentazione delle domande non è fissato dalle vigenti leggi regionali di settore, si stabilisce al 31 gennaio di ogni anno il termine medesimo entro il quale debbono pervenire alla Provincia le afferenti istanze di contributo.

4. I termini di cui ai sujestesi commi II e III, qualora vengano a scadere in un giorno non lavorativo per l'Ufficio competente, sono prorogati al giorno lavorativo seguente.

5. Le domande che pervengono alla Provincia oltre i termini di cui ai precedenti commi II e III sono dichiarate automaticamente inammissibili dall'Ufficio competente. Di tale inammissibilità a contributo è data puntuale comunicazione ai soggetti interessati.

Nel caso di inoltro attraverso raccomandata A.R., non fa fede la data del timbro postale ai fini del rispetto del termine.

ARTICOLO 8

Casi di incompetenza

1. Le domande di contributo aventi ad oggetto opere/lavori che non rientrano fra le tipologie finanziabili ai sensi dell'APPENDICE I del *Regolamento criteri riparto* sono trattate come indicato nei successivi commi del presente articolo.

2. Le istanze di cui al comma I per le quali non esistono possibilità di finanziamento attraverso la vigente legislazione regionale vengono archiviate dall'Ufficio competente. Di tale archiviazione vengono debitamente informati i soggetti interessati.

3. Le istanze di cui al comma I che sono invece finanziabili con strumenti legislativi regionali diversi (o diversamente combinati) da quelli specificatamente richiamati nell'APPENDICE I del *Regolamento criteri riparto*, sono trasmesse ad altra Amministrazione competente per materia o per territorio. Di tale trasmissione vengono debitamente informati i soggetti interessati.

ARTICOLO 9

Elenco analitico delle domande ammissibili a contributo

1. Le domande predisposte e composte conformemente a quanto prescritto dai commi I e II del precedente articolo 6 e che pervengono regolarmente alla Provincia entro i termini previsti dai commi II e III del precedente articolo 7, a meno di non ricadere nella fattispecie di cui al comma I del precedente articolo 8, contribuiscono a formare - nel loro insieme - l'*Elenco analitico delle domande ammissibili a contributo* per l'anno di riferimento. Tale *Elenco*, in tutta la sua articolazione, tiene distinte le istanze contenutevi sia per materia sia per provenienza (Autonomie Locali oppure Enti del settore privato).

2. Il citato *Elenco* viene compilato dall'Ufficio competente entro il mese di maggio.

Per tutte le domande che vi sono inserite vengono indicati gli estremi identificativi del soggetto istante, la descrizione sintetica dell'intervento per il quale viene richiesto il contributo e la specificazione della spesa sommariamente prevista.

L'Ufficio che cura la redazione dell'*Elenco* ha titolarità procedimentale esclusiva sull'*iter* delle domande contenutevi.

3. In relazione alle sole istanze afferenti ai "settori prioritari" di cui all'art.3, c.III, A del *Regolamento criteri riparto*, per ciascuna domanda viene riportata anche la relativa registrazione/valutazione in rapporto all'applicazione dei criteri C, D, E, F di cui all'art.3, c.III medesimo (si precisa che le modalità di detta registrazione/valutazione, con particolare riferimento al sistema di attribuzione dei punteggi, sono fissate con apposito provvedimento dirigenziale). Sulla base dei dati e dei valori aritmetici assegnati alle domande, l'Ufficio competente - per ogni "sette prioritario" - redige una graduatoria tecnica per ciascuno degli Ambiti Socio-Economici di cui all'art.3, c.III, B del *Regolamento criteri riparto* (cfr. anche, *ibidem*, la SCHEDA di pag.13).

CAPO III

LE FASI PROCEDIMENTALI PRINCIPALI: ASSEGNAZIONE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

ARTICOLO 10

Assegnazione dei contributi

1. L'assegnazione dei contributi è una fase procedimentale complessa che si conclude con l'approvazione dei piani settoriali di intervento di cui all'art.3 del *Regolamento criteri riparto*.

2. In base a quanto stabilito dall'art.3, c.IV del citato *Regolamento*, detta fase si articola sequenzialmente nelle sottoindicate modalità:

→ documento di ricognizione della Giunta Provinciale con il quale vengono accertate le disponibilità finanziarie da destinare ai piani di cui al precedente comma I e con il quale vengono altresì individuati i "settori prioritari" (cfr. ancora art.3, c.III, A del *Regolamento criteri riparto*) che formeranno oggetto delle assegnazioni contributive, ciascuno con la rispettiva quantificazione delle risorse attribuite;

→ rapporto istruttorio redatto dal Dirigente competente in cui figurino:

- a) una graduatoria di merito, per ogni “settore prioritario”, delle rispettive domande ammissibili a contributo, predisposta secondo una procedura valutativa (cfr. art.36, c.II L.R. 7/2000 e s.m.i.) che tenga necessariamente conto delle singole graduatorie tecniche di cui al comma III del precedente articolo 9
- b) uno schema di ripartizione dei benefici economici, definito <<ipotesi di riparto>>, ricalcato su ciascuna graduatoria di merito ed attento a stabilire un nesso di proporzionalità diretta fra entità del contributo proposto ed importo della spesa sommariamente prevista dal soggetto istante
- c) una breve relazione da cui emergano le <<linee di indirizzo>> adottate per la stesura di a) e b) ;

→ parere di conformità della Giunta Provinciale incentrato sulle <<linee di indirizzo>> richiamate *sub c)*;

→ determinazione del Dirigente competente di approvazione dei piani settoriali di intervento, che possono confermare la <<ipotesi di riparto>> *sub b)* oppure che possono contenere delle modificazioni rispetto ad essa in conseguenza di fondate osservazioni di merito espresse dalla Giunta nel parere di conformità.

3. La determinazione dirigenziale di approvazione dei piani, da adottarsi di norma entro il mese di luglio, costituisce atto di programmazione ai sensi e per gli effetti dell’art.13, c.I della Legge 07.08.1990 n.241 e s.m.i. .

Per quanto riguarda la partecipazione alla presente fase del procedimento, questa è ammessa esclusivamente nella forma prevista dall’art.3, c.IV, ult. cpv. del *Regolamento criteri riparto*.

In assenza di controproposte da parte del Comune capoluogo in relazione ai piani in materia di <<edilizia scolastica>> (art.27 L.R. 10/1988 e s.m.i.) e di <<impianti sportivi>> (art.37 L.R. 10/1988 e s.m.i.), il Dirigente competente adotta successivo apposito provvedimento di conferma dei medesimi. Viceversa, egli – verificata la legittimità delle controproposte pervenute e, di concerto con la Giunta Provinciale, accolte eventualmente nel merito le medesime – può riservarsi la facoltà di modificare parzialmente i piani succitati (ancora con adozione di successivo apposito provvedimento).

4. Sulla base della composizione dei piani come definitivamente approvati, il Dirigente competente provvede ad informare i beneficiari di contributo ed i non beneficiari circa l’esito delle rispettive domande.

La comunicazione di non assegnazione contributiva corrisponde ad archiviazione della relativa istanza. La stessa, pertanto, non viene fatta salva per l’anno successivo. In tal caso, la ripresentazione di identica domanda avverrà senza necessità di allegare la documentazione già inoltrata ma con l’obbligo di precisare eventuali variazioni rispetto alle iniziali previsioni di spesa.

La comunicazione ai beneficiari contiene l’indicazione della documentazione da presentare ai fini della concessione del contributo nonché la precisazione del termine entro cui detta documentazione deve pervenire all’Amministrazione Provinciale.

ARTICOLO 11

La presentazione della documentazione ai fini della concessione del contributo

1. Per quanto riguarda le Autonomie Locali, la concessione del contributo a loro favore è subordinata alla presentazione del progetto preliminare (cfr. art.56, c.I L.R. 14/2002 e s.m.i.) relativo all’opera o ai lavori oggetto del finanziamento provinciale, cui si aggiungono le integrazioni documentali richieste dall’Ufficio competente ai sensi della normativa vigente.

Con riferimento agli Enti del settore privato, la concessione contributiva ha luogo su presentazione del progetto esecutivo accompagnato dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 5, comma III del presente Regolamento, cui si aggiungono le integrazioni documentali come da precedente cpv. . Qualora si tratti di forniture prevalenti sui lavori o esclusivamente di forniture (in genere attrezzature e arredi, ove e se espressamente previsti da leggi regionali di settore), la documentazione essenziale da presentare ai fini concessori consiste nella riproduzione dell'atto o degli atti con cui l'Ente Locale o l'Ente privato hanno proceduto all'aggiudicazione delle forniture medesime (vi si aggiungono le integrazioni indicate al 1° cpv.).

2. La documentazione di cui al precedente comma, da presentarsi nelle modalità di cui all'articolo 7, comma I del presente Regolamento, deve pervenire alla Provincia entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'assegnazione contributiva. Tale termine ha carattere perentorio.

Il suddetto termine di sei mesi, su motivata richiesta dell'Ente beneficiario, può essere prorogato dal Dirigente competente per un periodo massimo di ulteriori sei mesi (in unica o più soluzioni). Anche il termine così prorogato ha carattere perentorio.

La richiesta (o le richieste) di proroga ad opera dell'Ente beneficiario deve perentoriamente pervenire alla Provincia entro la scadenza del termine che si chiede di procrastinare.

Nel caso di inoltro attraverso raccomandata A.R. sia della documentazione di cui al comma I sia della richiesta di proroga di cui al precedente cpv., vale il dispositivo di cui al precedente articolo 7, comma V, 2° cpv. .

Articolo 12

Concessione di contributi alle Autonomie Locali

1. La concessione viene disposta in via definitiva (art.56, c.I L.R. 14/2002 e s.m.i.), giusta determinazione del Dirigente competente, una volta che si sia proceduto d'ufficio a verificare la regolarità tecnico-amministrativa del progetto preliminare, a quantificare la spesa ammissibile a contributo (cfr. successivo comma II) e ad accertare che i lavori oggetto del finanziamento provinciale siano stati formalmente inseriti nell'elenco annuale di cui all'art.7, in part. c.VI, della L.R. 14/2002 e s.m.i. .

Detta concessione è afferente all'opera (o lavori o forniture) nel suo complesso e non attiene a singole voci od importi progettuali (cfr. art.56, c.III L.R. 14/2002 e s.m.i.).

Non è ammessa la destinazione del contributo concesso, né totale né parziale, a favore di altre opere (o lavori o forniture).

2. La quantificazione della spesa ammissibile a contributo avviene, a cura del Tecnico incaricato presso l'Ufficio competente, attraverso la computazione delle seguenti voci desumibili dal progetto preliminare (cfr. art.56, c.II L.R. 14/2002 e s.m.i.):

a → lavori a base d'asta (compresi gli oneri per la sicurezza) oppure forniture purché rientranti fra le tipologie (per materia) di cui all'APPENDICE I del *Regolamento criteri riparto*

b → acquisizione aree

c → I.V.A. (calcolata sulle voci *a* e *b*)

d → spese tecniche, generali e di collaudo (calcolate sulle voci *a* e *b*) nelle misure massime percentuali indicate nel D.P.Reg. 20.12.2005 n.0453/Pres. - Tabella A – (Tabella da combinarsi con le classificazioni di cui al D.P.R. 25.01.2000 n.34 – Allegato A)

e → imprevisti, premi di accelerazione e costituzione fondo per accordi bonari (calcolati sulle voci *a* e *b*) nella misura massima del 10%

f → ricerche ed indagini preliminari (calcolate sulle voci *a* e *b*) nella misura massima del 5 % .

3. Il contributo viene concesso entro le misure massime percentuali previste (per materia) dall'APPENDICE II del *Regolamento criteri riparto*, calcolate sulla spesa dichiarata ammissibile dal Tecnico incaricato. Se pluriennale, il contributo è concesso per un n° minimo di dieci annualità.

4. L'utilizzo delle eventuali economie contributive conseguite è autorizzato secondo quanto disciplinato dall'art.56, c.IV della L.R. 14/2002 e s.m.i. .

Articolo 13

Concessione di contributi agli Enti del settore privato

1. La concessione viene disposta in via definitiva (art.59, c.I L.R. 14/2002 e s.m.i.), giusta determinazione del Dirigente competente, una volta che si sia proceduto d'ufficio a verificare la regolarità tecnico-amministrativa del progetto esecutivo ed a quantificare la spesa ammissibile a contributo. Detta concessione è riferita all'opera (o lavori o forniture) nella sua interezza. Non è ammessa la destinazione del contributo concesso, né totale né parziale, a favore di altre opere (o lavori o forniture).

2. Si applicano alla fattispecie i commi II e III del precedente articolo 12, mentre non si applica il comma IV.

Articolo 14

Erogazione dei contributi alle Autonomie Locali

1. Il contributo in conto capitale (*una tantum*) è erogato in unica soluzione sulla base di ordinanza del Dirigente competente da emettersi ad esecutività della determinazione di concessione.

2. Il contributo in annualità costanti è erogato, ad esecutività della determinazione di concessione, attraverso l'apertura di un ruolo di spesa fissa presso la Tesoreria Provinciale, ove verrà disposto il pagamento di tutte le annualità concesse ad una scadenza annuale stabilita ed a decorrere dall'anno di emissione del provvedimento concessorio.

Articolo 15

Erogazione dei contributi agli Enti del settore privato

1. Il contributo in conto capitale (*una tantum*) è erogato per una quota pari al 50% del suo ammontare secondo le modalità di cui al comma I del precedente articolo 14. Il rimanente 50% viene erogato, sulla base di ordinanza dirigenziale, ad esecutività del provvedimento di cui al successivo articolo 19, comma III.

In alternativa a quanto previsto dal precedente cpv., su esplicita richiesta dell'Ente beneficiario (cfr. art.60, c.II L.R. 14/2002 e s.m.i.), l'intero ammontare contributivo può essere corrisposto in unica soluzione previo accertamento, da parte del Tecnico Provinciale incaricato, dell'avvenuto inizio dei lavori (o della fornitura). L'erogazione, anche in questo caso, ha luogo conformemente alle modalità indicate al comma I del precedente articolo 14.

2. Il contributo in annualità costanti è erogato secondo quanto previsto dall'art.61, c.I della L.R. 14/2002 e s.m.i. .

CAPO IV

L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI OGGETTO DI CONTRIBUTO

ARTICOLO 16

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori in assenza di espropriazioni

1. Con la determinazione dirigenziale di concessione del contributo, vengono fissati i termini massimi di inizio e di ultimazione dei lavori (o delle forniture) che assumono – in assenza di procedura espropriativa – carattere di perentorietà. Tali termini sono stabiliti rispettivamente in ventiquattro e trentasei mesi a decorrere:

- dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del progetto preliminare per quanto concerne le Autonomie Locali (per le forniture, ci si riferisce all'esecutività del relativo atto di aggiudicazione; nel caso di forniture plurime che richiedano l'adozione di più atti, viene considerata l'esecutività del primo di essi in ordine cronologico)
- dalla data dell'atto di approvazione del progetto esecutivo per quanto attiene agli Enti del settore privato (per le forniture, ci si riferisce anche qui al relativo atto di aggiudicazione; nel caso di forniture plurime che richiedano l'adozione di più atti, viene parimenti considerato il primo di essi in ordine cronologico).

2. Su richiesta motivata dell'Ente beneficiario, i suddetti termini – giusta determinazione del Dirigente competente - possono essere prorogati al massimo di ulteriori dodici mesi (in unica o più soluzioni). Anche i termini così prorogati hanno carattere perentorio.

La richiesta (o le richieste) di proroga deve perentoriamente pervenire alla Provincia entro la scadenza del termine di inizio o di ultimazione dei lavori (forniture) stabilito nella determinazione di concessione del contributo (oppure nella determinazione dirigenziale di fissazione di nuovo termine, nel caso di accoglimento di più richieste di proroga non eccedenti complessivamente il periodo di dodici mesi). Qualora detta richiesta venga inoltrata a mezzo di raccomandata A.R., vale il dispositivo di cui al precedente articolo 7, comma V, 2° cpv. .

3. Per i lavori che siano stati iniziati oltre il termine massimo dei trentasei mesi di cui ai precedenti commi I e II in combinato disposto e che comunque siano stati ultimati entro il tempo utile stabilito, vale (in analogia, condizionatamente ed ai fini della conservazione del contributo concesso in capo all'Ente beneficiario) la disposizione di cui all'art.6, c.V della Legge Regionale 03.07.2000 n.13 e s.m.i. .

Affinché la deroga ivi contenuta possa esplicare i suoi effetti <<in sanatoria>>, tuttavia, è necessario che l'opera pubblica oggetto del contributo provinciale sia provvista - alla data di consegna della domanda di cui alla succitata disposizione legislativa - di certificato di collaudo (o di regolare esecuzione) debitamente approvato dall'Ente beneficiario. La consegna alla Provincia di detta domanda, *brevi manu* a cura dell'Ente medesimo, deve aver luogo perentoriamente entro il termine di cui al successivo articolo 19, comma II. Se l'Ente beneficiario avrà rispettato termini e modalità come sopra indicati, l'Ufficio Provinciale competente procederà poi agli specifici accertamenti circa l'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico. Resta inteso che non sono ammesse deroghe o proroghe rispetto a quanto stabilito dai commi I e II del successivo articolo 19.

Il presente comma si applica solamente alle Autonomie Locali.

4. Per i lavori (o forniture) che non siano stati ultimati entro il termine perentorio dei trentasei mesi (comma I del presente articolo) eventualmente prorogabili fino a quarantotto (comma II del

presente articolo), purché iniziati entro il termine massimo dei trentasei mesi di cui ai precedenti commi I e II in combinato disposto, valgono condizionatamente – sempre ai fini della conferma del contributo - le disposizioni in deroga di cui all’art.68, c.V, 2° periodo della L.R. 14/2002 e s.m.i. . Perché trovino applicazione le due casistiche ivi contemplate, infatti, devono ricorrere specifici presupposti come analiticamente sottoriportati.

Nella prima ipotesi di legge, l’Ente beneficiario – entro trenta giorni perentori dall’avvenuta scadenza del termine ultimo per la conclusione dei lavori (forniture) – ha l’obbligo di addurre gravi ed eccezionali motivi (facendo pervenire alla Provincia, *brevi manu* e nel tempo utile suddetto, adeguata documentazione), che devono poi essere riconosciuti come tali dall’Ufficio Provinciale competente, per ottenere una proroga del termine scaduto. La proroga non può eccedere il periodo perentorio di dodici mesi.

Nella seconda ipotesi di legge, l’Ente beneficiario deve far risultare da idonea certificazione debitamente approvata (certificato di collaudo, di regolare esecuzione o di regolare fornitura) che i lavori o le forniture sono stati completati entro il termine perentorio di sessanta mesi a decorrere dalle date di cui al comma I del presente articolo. La consegna alla Provincia di detta certificazione, *brevi manu*, deve aver luogo perentoriamente entro il termine di cui al successivo articolo 19, comma II. Se l’Ente beneficiario avrà ottemperato ai suindicati termini e modalità, l’Ufficio Provinciale competente procederà poi agli idonei accertamenti circa l’effettivo e pieno raggiungimento dell’interesse pubblico. Resta inteso che non sono ammesse deroghe o proroghe rispetto a quanto stabilito dai commi I e II del successivo articolo 19.

Il presente comma si applica solamente alle Autonomie Locali.

ARTICOLO 17

Termini di inizio e di ultimazione dei lavori in presenza di espropriazioni

1. Si premette che il presente articolo si applica esclusivamente alle Autonomie Locali.
2. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto art.67, c.I ed art.68, c.I della L.R. 14/2002 e s.m.i., in presenza di procedura espropriativa, i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni sono fissati – *ex lege* – rispettivamente in ventiquattro e trentasei mesi a decorrere dalla data in cui diviene efficace l’atto di approvazione del progetto definitivo cui è implicitamente connaturata la dichiarazione di pubblica utilità. Pertanto, i termini stabiliti nella determinazione dirigenziale di concessione del contributo – computati con riferimento all’esecutività dell’atto di approvazione del progetto preliminare (comma I del precedente articolo 16) – rivestono carattere meramente ordinatorio/acceleratorio.
3. Si dà atto che trova qui applicazione l’art.68, c.II, lett.b) della L.R. 14/2002 e s.m.i. in tema di proroga e/o fissazione di nuovi termini.
4. I lavori e le espropriazioni devono comunque iniziare entro tre anni dalla data di cui al precedente comma II, 1° cpv. (cfr. art.68, c.IV L.R. 14/2002 e s.m.i.). Detta scadenza, in relazione alla conservazione del contributo concesso in capo all’Ente beneficiario, è di natura perentoria.
5. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma IV trova una parziale deroga qualora ricorrano le condizioni ed i presupposti di cui all’art.6, c.V della L.R. 13/2000 e s.m.i. come combinato con l’articolo 16, comma III del presente Regolamento.

ARTICOLO 18

Regolarità nella realizzazione dell'opera o dei lavori

1. L'opera (i lavori) oggetto del finanziamento provinciale deve essere realizzata nel rispetto di due specifici indicatori di regolarità:

- vi deve essere corrispondenza fra l'opera eseguita ed il progetto approvato e fra l'opera eseguita e la documentazione di cui al successivo articolo 19, comma I;
- vi deve essere conformità fra le finalità effettive dell'opera eseguita e quelle sottese all'opera come progettata ed ammessa a contribuzione.

2. In riferimento ai benefici economici concessi agli Enti del settore privato, qualora la Provincia (in seguito ad indagini disposte a campione) rilevi d'ufficio la non corrispondenza e/o la non conformità agli indicatori di cui al comma precedente ed il Tecnico incaricato certifichi tali irregolarità come significative in relazione alla destinazione o alla funzionalità dell'opera (lavori), il Dirigente competente – con proprio idoneo provvedimento – dispone la revoca per l'intero del contributo concesso. In tal caso, l'Ente privato deve restituire integralmente le somme riscosse con la maggiorazione degli interessi al tasso legale (cfr. art.60, c.V ed art.61, c.II della L.R. 14/2002 e s.m.i.), decorrenti questi ultimi dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di concessione.

Se invece le irregolarità riscontrate vengono certificate dal Tecnico incaricato come non significative, si procede sulla base di quanto previsto dall'art.60, c.VI e dall'art.61, c.III della L.R. 14/2002 e s.m.i. .

3. Per quanto riguarda le sole Autonomie Locali, sono ammesse le varianti in corso d'opera come disciplinate dall'art.27 della L.R. 14/2002 e s.m.i. . Qualora adottate, esse devono risultare dalla documentazione di cui al successivo articolo 19, comma I.

4. I precedenti commi I e II si applicano anche alle forniture di beni.

CAPO V

LA FASE CONCLUSIVA DEL PROCEDIMENTO: RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA

ARTICOLO 19

Documentazione finale e formale chiusura della pratica contributiva

1. Richiamati gli articoli 42 e 43 della L.R. 7/2000 e s.m.i. nonché l'art.62 della L.R. 14/2002 e s.m.i., si sintetizzano qui di seguito i documenti principali che gli Enti beneficiari devono presentare alla Provincia una volta conclusi i lavori (forniture) oggetto del finanziamento e comunque entro il termine di cui al successivo comma II:

- certificato di collaudo o di regolare esecuzione (o di regolare fornitura), che deve risultare anche debitamente approvato dall'organo competente nel caso in cui il contributo sia stato concesso a favore di un Ente Locale (nella fattispecie, vanno trasmessi alla Provincia certificato e relativo provvedimento di approvazione);
- prospetto riassuntivo della spesa sostenuta, con suddivisione delle voci fra SOMME A) "Lavori a base d'asta" e SOMME B) "Somme a disposizione";

- solo per le Autonomie Locali → dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, attestante che i lavori (forniture) per i quali il contributo è stato erogato sono stati realizzati nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia *de qua* e nel rispetto delle condizioni eventualmente poste nella determinazione dirigenziale di concessione. A tale attestazione va aggiunta la necessaria specificazione che “i fondi somministrati dalla Provincia sono stati interamente utilizzati per la realizzazione dell’opera ammessa a contributo”;
- solo per gli Enti del settore privato → copia non autenticata delle fatture relative ai lavori (forniture) ed alle spese connesse (tecniche, imprevisti, ecc.), come da progetto esecutivo.

2. Il termine perentorio entro cui la documentazione sopraindicata deve pervenire integralmente alla Provincia è stabilito in 2 anni a far data dal termine ultimo per la conclusione dei lavori (forniture), come fissato ed eventualmente prorogato ai sensi e nelle modalità di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

3. Sulla base della documentazione acquisita dalla Provincia a titolo di rendicontazione della spesa sostenuta da parte dell’Ente beneficiario, il Dirigente competente emette apposito provvedimento ai fini di determinare in via definitiva il contributo concesso.

Se l’incidenza percentuale di quest’ultimo rispetto all’importo della spesa ammissibile - come quantificato dal Tecnico incaricato sul totale della spesa sostenuta - rientra nei limiti massimi (per materia) di cui all’APPENDICE II del *Regolamento criteri riparto*, con la determinazione dirigenziale si provvede a confermare il contributo medesimo e ad attestare contestualmente la formale chiusura della relativa pratica.

Diversamente, con la determinazione dirigenziale si procede alla riduzione proporzionale del contributo concesso e si dispone altresì la riscossione delle somme erogate in eccedenza secondo le modalità di cui al successivo comma IV.

4. Per quanto concerne le Autonomie Locali, la restituzione delle eccedenze contributive percepite avviene senza che gravi su di esse l’applicazione degli interessi (cfr. art.51 della L.R. 7/2000 e s.m.i.). L’Ente Locale procede alla restituzione come segue:

- per i contributi in conto capitale (*una tantum*), attraverso il versamento della somma in sovrappiù presso il conto corrente postale o il conto corrente bancario intestati all’Amministrazione Provinciale di Pordenone;

- per i contributi in annualità costanti, la restituzione è virtuale in quanto si traduce nella decurtazione proporzionale del ruolo di spesa fissa istituito presso la Tesoreria Provinciale (cfr. precedente articolo 14, comma II) con riferimento – in particolare - alle rimanenti annualità ancora in scadenza, rispetto alle quali si procederà con le congrue operazioni di conguaglio. Le somme così recuperate dall’Ente, solo se ritenute di importo significativo dall’Ufficio competente, saranno reimpiegate nell’ambito dell’approvazione dei successivi piani settoriali di intervento.

Per gli Enti del settore privato, la restituzione delle somme eccedenti ha luogo con maggiorazione degli interessi al tasso legale (cfr. art.60, c.IV ed art.61, c.I della L.R. 14/2002 e s.m.i.) decorrenti dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di concessione. L’Ente privato procede alla restituzione come segue:

- per i contributi in conto capitale (*una tantum*), attraverso il versamento della somma in sovrappiù e dei relativi interessi legali presso il conto corrente postale o il conto corrente bancario intestati all’Amministrazione Provinciale di Pordenone;

- per i contributi in annualità costanti, la restituzione è virtuale e si concretizza secondo quanto disciplinato dall’art.61, c.I della L.R. 14/2001 e s.m.i. . Le somme così recuperate dall’Ente, solo se ritenute di importo significativo dall’Ufficio competente, saranno reimpiegate nell’ambito dell’approvazione dei successivi piani settoriali di intervento.

5. Qualora l'Ente Locale o l'Ente privato non provveda a restituire le somme dovute (il riferimento è al tipo di contributo *una tantum*) entro il termine tassativo indicato nella comunicazione del Dirigente competente, la Provincia procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità e le procedure autorizzate dalla normativa vigente.

6. Se le somme eccedenti (il riferimento è ancora al tipo di contributo *una tantum*) non oltrepassano l'importo di € 50,00.=, la Provincia rinuncia ad esercitare il diritto di credito ai sensi dell'art.56, c.I della L.R. 7/2000 e s.m.i. . In tal caso, di tale rinuncia viene dato atto nel provvedimento dirigenziale di cui al precedente comma III.

CAPO VI

CASISTICHE PARTICOLARI

ARTICOLO 20

Devoluzione del contributo

1. Il soggetto assegnatario di contributo, che per motivate ragioni non si trovi più nelle condizioni di utilizzare il beneficio economico per l'intervento previsto al momento della presentazione della domanda, può chiederne la devoluzione a favore di altro intervento (opere, lavori, forniture) all'interno della medesima materia individuata fra quelle di cui all'art.2, c.I del *Regolamento criteri riparto*. La domanda di devoluzione deve pervenire alla Provincia entro il termine di cui al precedente articolo 11 - comma II, pena il mancato accoglimento dell'istanza.

2. Alla domanda, debitamente motivata, vanno allegati i documenti di cui al precedente articolo 6, comma II. L'oggetto dell'istanza deve rientrare fra le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento dalla stessa legislazione di settore (cfr. APPENDICE I *Regolamento criteri riparto*) in riferimento alla quale era stata inoltrata la domanda originaria.

Non può essere chiesta devoluzione a favore di opere (o lavori o forniture) che abbiano costituito specifico oggetto di altre domande da parte del soggetto beneficiario presentate per lo stesso anno a cui l'assegnazione del contributo si riferisce.

3. Se la domanda è valutata dall'Ufficio titolare del procedimento come conforme a quanto previsto dai precedenti commi I e II e come compatibile con la graduatoria tecnica di riferimento, il Dirigente competente dispone la devoluzione del contributo con proprio apposito provvedimento.

ARTICOLO 21

Riduzione del contributo in sede di concessione

1. Se dal computo della spesa ammissibile (cfr. precedenti articoli 12, comma I e 13, comma I) risulta che il contributo assegnato ecceda percentualmente i limiti massimi - per materia - di cui all'APPENDICE II *Regolamento criteri riparto*, con la determinazione dirigenziale di concessione si procede alla riduzione proporzionale dello stesso.

2. Le minori spese derivanti dalle rideterminazioni contributive in sede di concessione, se ritenute di importo significativo dall'Ufficio competente, formano economie da reimpiegarsi nell'ambito dell'approvazione dei successivi piani settoriali di intervento. Diversamente, le suddette somme

vengono eliminate dal relativo Capitolo di Bilancio con disposizione contenuta nello stesso provvedimento concessorio.

ARTICOLO 22

Cumulo di contributi

1. La medesima istanza (a patto che non concerna la fornitura di beni) può formare oggetto dell'assegnazione di più contributi provinciali purché ciò avvenga in anni successivi.

Il finanziamento plurimo può riguardare sia l'opera (lavori) nel suo complesso sia l'opera (lavori) suddivisa in lotti o stralci (funzionali, esecutivi).

La somma dei benefici (semplice o complessa a seconda della natura dei contributi) non può oltrepassare, quando tradotta in valori percentuali rapportati alla spesa ammissibile, i limiti massimi di cui all'APPENDICE II del *Regolamento criteri riparto*. Del rispetto di tali limiti va dato atto nel (nei) provvedimento(i) di concessione, mentre il loro superamento dà luogo (generalmente) alla riduzione proporzionale del contributo assegnato per ultimo in ordine cronologico.

2. Qualora la stessa istanza sia assistita sia da contributo provinciale che da altro contributo pubblico (statale o regionale), si applicano i principi di cui al comma precedente.

ARTICOLO 23

Revoca d'ufficio del contributo e rinuncia volontaria al contributo

1. Oltre che nel caso contemplato dal precedente articolo 18, comma II, 1° cpv., si dà luogo a revoca d'ufficio del contributo (assegnato o concesso ad Ente Locale o Ente privato) quando si verificano:

- a) gravi violazioni, accertate come tali dal Tecnico incaricato presso l'Ufficio competente, della disposizione di cui all'art.64, c.I della L.R. 14/2002 e s.m.i.;
- b) inizio dei lavori (forniture) o emissione di fatture ad essi riferite in date antecedenti a quella di esecutività della determinazione dirigenziale di concessione del contributo (salvo casi incidentali, l'accertamento cronologico viene generalmente effettuato sulla documentazione di cui al precedente articolo 19, comma I);
- c) mancato rispetto del termine di cui all'art.68, c.IV della L.R. 14/2002 e s.m.i. (cfr. articolo 17, comma IV di questo Regolamento e fatta salva la deroga di cui al successivo comma V);
- d) mancato rispetto dei termini perentori di cui ai seguenti articoli del presente Regolamento:
 - 11, comma II
 - 16, commi I e II (fatte salve le deroghe di cui ai successivi commi III e IV)
 - 16, commi III e IV
 - 17, comma IV (fatta salva la deroga di cui al successivo comma V)
 - 19, comma II.

La revoca d'ufficio del contributo è disposta con idonea determinazione dirigenziale.

2. Il soggetto beneficiario, per qualsiasi ragione ritenuta opportuna, può rinunciare in ogni momento al contributo assegnatogli o concessogli dandone immediata comunicazione scritta all'Ufficio competente di questa Provincia.

3. Le minori spese derivanti da revoca d'ufficio o rinuncia volontaria al contributo, venendo a determinarsi a finanziamento assegnato ma non ancora concesso, formano economie da reimpiegarsi nell'ambito dell'approvazione dei successivi piani settoriali di intervento.

Quando – invece - la revoca o la rinuncia vengono a verificarsi a contributo già concesso ed erogato, la restituzione delle somme dovute dai soggetti beneficiari è regolata secondo quanto disposto dal comma IV del precedente articolo 19.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 24

Gerarchia delle fonti

1. Nell'ambito della potestà normativa riconosciuta dalla Costituzione, la Provincia di Pordenone approva il presente Regolamento attenendosi ai principi di cui agli articoli 11, 12 e 13 della Legge Regionale 09.01.2006 n.1.

2. In particolare, viste le norme sul procedimento amministrativo dettate dalla L.R. 7/2000 e s.m.i., l'autonomia regolamentare dell'Ente qui si esplica con specifico riferimento alle delimitazioni oggettive di cui all'art.2, c.II-*bis* della succitata L.R. .

3. Per quanto non disciplinato da questo Regolamento, si soggiace (secondo l'ordinamento dell'Ente) alle disposizioni normative di cui ai Titoli II e III della L.R. 7/2000 e s.m.i. ed ai Capi XI e XII della L.R. 14/2002 e s.m.i. .

ARTICOLO 25

Applicazione estensiva di norme

1. Oltre ai procedimenti amministrativi connessi all'art.3 del *Regolamento criteri riparto*, le presenti norme regolamentari si applicano – ove compatibili – anche ai procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del *Regolamento criteri riparto* medesimo.

2. Nelle more dell'eventuale adozione di apposito Regolamento, sono disciplinati dalle presenti norme – nelle linee essenziali e compatibilmente con la relativa legislazione di settore - anche i procedimenti amministrativi sottesi alle funzioni trasferite alla Provincia ai sensi dei seguenti articoli della L.R. 24/2006 e s.m.i.:

- 9, comma II, lettere a), c), d), e), f), g), h);
- 12, comma II, lettere d), e), f), i), j).

ARTICOLO 26

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008 e riguarderà i procedimenti amministrativi che verranno attivati a partire dalle domande di contributo inoltrate per l'anno 2008. Gli articoli da 11 a 23 si applicano anche ai procedimenti relativi alle assegnazioni contributive disposte con l'approvazione dei piani settoriali di intervento per l'anno 2007.

2. Ogni successiva modificazione e/o integrazione (anche nella forma del riordinamento) alle Leggi Regionali 10/1988, 7/2000, 14/2002, 1/2006 e 24/2006 nonché alle Leggi Regionali elencate al precedente articolo 7 – comma II, riguardanti norme e/o disposizioni integralmente recepite da questo Regolamento, saranno da ritenersi automaticamente inserite all'interno del Regolamento medesimo (c.d. *clausola di rinvio dinamico*).